



# Contrasto e repressione del "negazionismo"

## A.C. 2874-B

Dossier n° 291/3 - Elementi per l'esame in Assemblea  
20 maggio 2016

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2874-B
Titolo:	Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Sen. Amati
Date:	
approvazione in Commissione:	19 maggio 2016

La proposta di legge n. 2874-B, come modificata dal Senato, disciplina le sanzioni penali relative al c.d. negazionismo. La Commissione Giustizia non vi ha apportato modificazioni.

Tale proposta, inizialmente approvata dal Senato l'11 febbraio 2015, è stata poi approvata con modificazioni dalla Camera il 13 ottobre 2015. Il Senato ha ulteriormente approvato la proposta, con modificazioni, il 3 maggio 2016.

### Contenuto

L'**articolo unico** della proposta di legge modifica l'**articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654**, che attualmente punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

- alla **lett. a)**, con la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero **istiga** a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

- alla **lett. b)**, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chi, in qualsiasi modo, **istiga** a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 654 vieta, inoltre, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e ne sanziona con pene detentive la partecipazione (da sei mesi a quattro anni) e la promozione o direzione (da uno a sei anni).

Sul piano nazionale, oltre alla citata normativa, va ricordata la **legge 9 ottobre 1967, n. 962** (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio) il cui articolo 8 punisce con la reclusione da tre a dodici anni la *pubblica istigazione e apologia dei delitti di genocidio* (indicati dagli artt. da 1 a 5 della legge). L'art. 1 punisce gli atti "concreti" volti a distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, provocando la morte o lesioni personali gravi o gravissime; l'art. 2 punisce la deportazione a fini di genocidio; l'art. 3 prevede un'aggravante in caso di morte; gli artt. 4 e 5 puniscono il genocidio, rispettivamente, mediante limitazione delle nascite o sottrazione di minori.

La proposta di legge inserisce, nell'articolo 3 della legge 654, un **comma aggiuntivo 3-bis, con il quale è prevista la pena della reclusione da 2 a 6 anni**, nei casi in cui la propaganda, l'istigazione e l'incitamento si fondino "**in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra**" come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (art. 6, crimine di genocidio; art. 7, crimini contro l'umanità; art. 8, crimini di guerra), ratificato dall'Italia con la [legge n. 232 del 1989](#).

Rispetto al **testo approvato dalla Camera, il Senato ha** in particolare:

- esplicitato l'**entità della pena da applicare** (reclusione da 2 a 6 anni); il testo approvato nelle prime letture configurava espressamente, invece, un'aggravante dei reati di discriminazione previsti dalla legge n. 654/1975;

eliminato il riferimento alla "*pubblica*" istigazione e al "*pubblico*" incitamento, che sono stati sostituiti dal requisito della commissione delle condotte di propaganda, istigazione e incitamento, "commessi in modo che derivi **concreto pericolo di diffusione**";

- eliminato l'ultima parte della disposizione, attraverso la quale il testo della Camera circoscriveva l'applicabilità della fattispecie alla negazione di crimini riconosciuti dagli organi di giustizia internazionali o altri organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.

## Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Giustizia ha dedicato complessivamente tre sedute (12, 17 e 18 maggio 2016) all'esame della proposta di legge.

## I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La Commissione Affari costituzionali, il 18 maggio 2016, ha espresso parere favorevole con una osservazione, in cui invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di specificare maggiormente l'oggetto del «concreto pericolo di diffusione», previsto dal nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

La Commissione Affari esteri, lo stesso giorno, ha espresso parere favorevole.